

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22046 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA
Data Udiienza: 30/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: S. Vincenzo nato in
avverso la sentenza del 17/11/2025 della Corte d'appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Maria Elena
Gamberini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio a diversa sezione della Corte di
appello di Roma e rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato Vincenzo S. a
pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.
per avere reso false generalità agli agenti di polizia stradale che lo avevano
sottoposto a controllo al fine di garantirsi l'impunità dal reato di evasione.

La Corte di appello ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica della
condotta, respinto la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui
all'art. 61 n. 2 cod. pen. e ritenuto generica, e pertanto inammissibile, la richiesta
di applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 20-*bis* cod. pen.

2. Vincenzo S. ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.

2.1. Con primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica della condotta in quanto non sussumibile nell'art. 495 cod. pen. non essendosi considerato che l'imputato, nell'immediatezza dei fatti e sul luogo stesso degli eventi, aveva declinato le proprie generalità; peraltro, la presenza del documento di identità contenente le reali generalità dell'imputato si risolverebbe nella mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie.

2.2. Con secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 2 cod. pen., in quanto non è stato contestato un reato di evasione né risulta posto in essere un arresto immediato sicché l'imputato avrebbe ben potuto trovarsi in possesso di una autorizzazione ad uscire dai domiciliari.

2.3. Con terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 20-*bis* cod. pen. rilevando che la richiesta era stata motivata facendo leva sulla esiguità della condanna e delle circostanze fattuali che avevano caratterizzato la condotta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Roma e rigetto nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con cui la difesa si duole della erronea qualificazione giuridica della condotta, è manifestamente infondato. Dalla lettura delle sentenze di merito si evince che l'imputato, invitato a fornire le proprie generalità in occasione di un controllo da parte della polizia giudiziaria, aveva dichiarato generalità anagrafiche difformi da quelle reali, dichiarando di chiamarsi Alessandro C . Successivamente, essendo emerso che tali generalità corrispondevano a quelle di soggetto con precedenti penali, come quelle degli altri occupanti il veicolo, veniva eseguita una perquisizione all'interno dello stesso e era rinvenuta sotto il sedile di guida una carta d'identità risultata essere dell'imputato. Dal rinvenimento di tale documento è stata desunta la conferma della falsità delle dichiarazioni precedentemente rese.

La sentenza impugnata ha fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte secondo cui il reato di cui all'art 495 cod. pen. sanziona la condotta di chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità personali. La previsione normativa non è funzionale ad un successivo accertamento: si consuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono fornite e si collega esclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una volta

rese, in ragione della funzione attestativa delle stesse, integrano di per sé il reato e ledono il bene giuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del pubblico ufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, dep. 2013, Rv. 257828), e dalla possibilità o meno di quest'ultimo di accertare la reale identità dell'agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv. 135990).

2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto generico ed assertivo. Le sentenze di merito hanno collegato il presupposto costitutivo della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. all'essere stato l'imputato colto nell'atto di declinare false generalità alla presenza del pubblico ufficiale, al fine di sottrarsi alle conseguenze di legge derivanti dall'essere evaso dalla misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei suoi confronti in altro procedimento penale (pag.4 della sentenza di primo grado). È stata, invero, accertata la sottoposizione dell'imputato alla misura cautelare degli arresti domiciliari e che il medesimo, al momento del controllo, si trovava al di fuori della sua abitazione, luogo di esecuzione della misura: ciò dà ragione della contestata circostanza aggravante per l'evidente nesso funzionale e teologico che lega le due condotte, risultando evidentemente la contestata declinazione di false generalità finalizzata all'intento di eludere i controlli e di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni imposte con la misura cautelare. Le deduzioni difensive, sulla possibilità che l'imputato si fosse trovato munito di autorizzazione ad uscire dai domiciliari, si pongono su un piano meramente ipotetico e risultano del tutto assertive.

3. È fondata, invece, anche la doglianza espressa in merito al vizio di motivazione rispetto alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte - che va ribadito anche a seguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riforma Cartabia - la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102). Nella fattispecie in esame la Corte di appello si è limitata a richiamare il carattere di genericità della richiesta dell'imputato senza, tuttavia, indicare le ragioni specifiche impeditive del suo accoglimento, finendo con l'esporre la sua decisione ad una radicale carenza motivazionale.

Deve ribadirsi che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria» (Sez. 6, n. 38252 del 23/09/2025, Rv. 288910 – 01).

Peraltro, quando motiva sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381). Da un lato, il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006); d'altra parte, il giudice, per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, può trarre argomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348). È, tuttavia, imprescindibile, come imposto dal primo comma dell'art. 58, comma 1, legge n. 689/81, una valutazione sull'idoneità delle pene sostitutive invocate ad assicurare una "rieducazione del condannato" e oltre che "la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati". Nella fattispecie in esame, le carenze motivazionali sul punto impongono un annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento delle censure difensive.

3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla richiesta di sanzioni sostitutive, e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei restanti motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 30/04/2026

Il Consigliere estensore
ANDREINA OCCHIPINTI

Il Presidente
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI